

**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(Provincia di Lucca)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(ART. 19 L.R.T. 1/2005)**



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

(ART. 19 L.R.T. 1/2005)..... 1

Articolo 1 – Finalità del regolamento..... 3

Articolo 2 – Nomina del garante della comunicazione 3

Articolo 3 – Funzioni del garante della comunicazione 3

Articolo 4 – Forme e modalità di comunicazione 4

Articolo 5 – Canali preferenziali di informazione 4

Articolo 6 – Rapporti sull'attività' 5

Articolo 7 – Risorse per l'esercizio della funzione 5

Articolo 8 – Norme transitorie e finali. 5



Articolo 1 – Finalità del regolamento


1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione previsto dall'art. 19 della legge regionale 3.1.2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal responsabile del Settore Urbanistica ed è scelto tra il personale dipendente dell'Ente, con esclusione del responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la comunicazione, o tra soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti.
2. La nomina dovrà essere effettuata per ogni procedimento previsto dal successivo art. 3, comma 1, con determinazione del responsabile del servizio Urbanistica, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005, ovvero all'atto del conferimento a soggetti interni o esterni all'Ente, dell'incarico di progettazione urbanistica.

Articolo 3 – Funzioni del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativi:
 - allo strumento di pianificazione territoriale di competenza comunale (Piano strutturale) e relative varianti;
 - alle varianti al Programma di Fabbricazione, per tutta la residua fase di vigenza, fino all'approvazione del regolamento urbanistico;
 - agli atti di governo del territorio di competenza comunale e relative varianti (regolamento urbanistico, piani complessi di intervento, piani e programmi di settore, accordi di programma ed altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati).
2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche per una completa integrazione tra le indicazioni per il governo del territorio e gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il garante della comunicazione:
 - a) assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui al comma 1;
 - b) promuove nelle forme e con le modalità più idonee, tenuto conto di quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5, l'informazione ai cittadini, singoli o associati, riguardo ai procedimenti medesimi;



c) assicura la trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, delle osservazioni e dei pareri raccolti.

3. Non rientra nei compiti del garante di cui al presente regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Articolo 4 – Forme e modalità di comunicazione

1. Il garante della comunicazione, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:

- inserire nel sito web del Comune;
- trasmettere agli uffici del Comune competenti all'informazione e alla comunicazione;
- affiggere all'Albo pretorio e nelle bacheche comunali;

b) promuovere, in accordo con l'amministrazione comunale, incontri tra soggetti interessati e/o forme particolari di comunicazione ed informazione per procedimenti in corso ritenuti particolarmente rilevanti;

c) garantire l'esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, ed in conformità ai principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003. A tale scopo, in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso, formalmente approvati o assunti dall'amministrazione comunale, il garante, negli orari di apertura al pubblico, dovrà:

- assicurare l'esercizio del diritto di prendere visione dei documenti e di ottenere il rilascio di copie della documentazione riproducibile;
- fornire adeguato supporto informativo agli Enti, associazioni e ai cittadini, singoli ed associati, interessati al procedimento;
- assistere i cittadini che fanno richiesta di informazioni, nei rapporti con altri soggetti o servizi interni all'amministrazione comunale coinvolti nel procedimento.

Articolo 5 – Canali preferenziali di informazione

1. Il garante della comunicazione per l'espletamento delle proprie funzioni, utilizza quali canali informativi preferenziali:

- il sito internet del Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
- l'ufficio URP del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.



Articolo 6 – Rapporti sull'attività'

1. Il garante della comunicazione, in sede di assunzioni delle determinazioni inerenti l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 7 – Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante della comunicazione, il comune provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie.
2. Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli Il garante potrà avvalersi della collaborazione del servizio Assetto del Territorio, dell'URP, del CED e dei mezzi a loro disposizione, nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri servizi dell'Ente.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva.

